



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **DELIBERA N. 239/24/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GATTICO VERUNO (NO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la segnalazione, pervenuta all'Autorità in data 19 aprile 2024, in pari data trasmessa al Corecom Piemonte per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza, a firma dell'Avv. Alessia Barchetta, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Gattico Veruno (NO), relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte dell'Amministrazione comunale, per:

- *... l'amministrazione uscente, in collaborazione con il Consorzio Medio Novarese Ambiente spa ha invitato la cittadinanza a due serate informative sul tema del nuovo centro di raccolta in località Revislate (23 e 30 aprile) ...;*
- *... comunicati del Sindaco pubblicati sul sito istituzionale e sull'App del Comune e sui social (nella pagina della lista elettorale che si presenterà alle prossime elezioni) ...*

VISTA la nota del 2 maggio (prot. n. 0122318), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine alla segnalazione nei confronti del Comune di Gattico Veruno;

VISTA la nota trasmessa in data 19 aprile dal Corecom Piemonte al Comune di Gattico Veruno (NO), denominata “Segnalazione per presunta violazione art. 9, L. 28/2000. Richiesta chiarimenti”;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco di Gattico Veruno in data 20 aprile, in cui si rappresenta:

- *[...] già nella giornata di venerdì 19 aprile sono stati rimossi dal sito web istituzionale del Comune di Gattico-Veruno i comunicati del Sindaco datati successivamente alla data dell'11.04.2024. Gli stessi comunicati sono stati rimossi anche dalla app comunale e dalla pagina social della lista elettorale.*

- *Relativamente ai manifesti di invito alla cittadinanza alle serate informative del nuovo centro di raccolta in località Revislate, si ritiene trattasi di comunicazione indispensabile ed indifferibile, in quanto i cittadini devono essere informati sul corretto funzionamento del centro di raccolta prima della sua apertura [...] In ogni caso sono stati cancellati dai manifesti i riferimenti all'amministrazione comunale e al Medio Novarese Ambiente, rendendo impersonali i manifesti stessi.*

*- Per quanto concerne le affissioni, si precisa che tale servizio è in appalto ad azienda esterna al Comune, la quale utilizza gli spazi in base alla disponibilità del momento. Pertanto, si precisa che la vicinanza dei due manifesti è meramente casuale;*

VISTE le note trasmesse a segnalante e amministrazione comunale e allegate al fascicolo trasmesso all'Autorità in data 2 maggio, in cui il Corecom Piemonte rappresenta: *"... Alla luce di quanto sopra espresso e a seguito dell'istruttoria sommaria effettuata, considerato lo spontaneo adeguamento e il ripristino delle condizioni di rispetto della normativa vigente in materia di par condicio da parte del Comune di Gattico-Veruno, si dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione in questione";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione*

*degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che le comunicazioni segnalate non sembrano connotate dal requisito dell'impersonalità;

RITENUTO che i requisiti di impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente devono essere compresenti al fine di rendere la comunicazione compatibile con il dettato di cui all'art. 9;

RILEVATO che, a dispetto del *nomen juris* utilizzato (richiesta di chiarimenti), la nota trasmessa dal Corecom Piemonte al Comune di Gattico Veruno costituisce una vera e propria contestazione, recando gli elementi essenziali per la valida instaurazione del contraddittorio, quali individuazione della fattispecie presuntamente violata, assegnazione di un termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 28/2000, prospettazione della possibilità di adeguamento spontaneo;

RITENUTO, pertanto, che, essendo il procedimento avviato, non sia possibile l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione;



PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo accertato dal Corecom Piemonte;

RITENUTO che l'avvenuta rimozione delle comunicazioni o dei riferimenti personali all'Amministrazione contenuti nelle stesse è idonea ad elidere gli effetti antigiusdici della condotta dell'ente;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, la conclusione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in merito all'idoneità dell'adeguamento a far venir meno gli effetti lesivi della condotta;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba